

BGer 2C_810/2022 vom 14. Oktober 2022

Bundesgericht, 2022-10-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_810_2022

FR: TF 2C_810/2022 du 14 octobre 2022

IT: TF 2C_810/2022 del 14 ottobre 2022

Erwägungen

E. 1.1

Il 23 novembre 2018, l'Agenzia delle entrate - Ufficio cooperazione internazionale italiano, autorità fiscale competente in materia (di seguito: l'autorità richiedente o l'autorità italiana), ha presentato una domanda raggruppata di assistenza amministrativa in materia fiscale all'Amministrazione federale delle contribuzioni (di seguito: l'AFC o l'autorità richiesta).

In tale domanda, l'autorità richiedente ha anzitutto esposto che, nell'ambito di un programma di "collaborazione volontaria" ("Voluntary Disclosure") lanciato con lo scopo di mettere in regola la situazione fiscale dei contribuenti italiani che vi partecipavano, circa 7'000 contribuenti italiani avevano chiesto di "regolarizzare le infedeltà ed omissioni dichiarative commesse in relazione alla detenzione di attività finanziarie (inclusi conti bancari) presso l'istituto di credito elvetico B._____". L'autorità italiana ha inoltre affermato di essere in possesso di una copia di una lettera inviata dalla B._____ SA (cui è subentrata nel 2016 la C._____ AG; di seguito: la D._____ o la banca) ai propri clienti italiani il 3 febbraio 2014, nella quale la banca chiedeva a questi ultimi se fossero in regola ("compliant") nei confronti del fisco italiano e li informava che, qualora non avessero fornito la prova di tale "compliance" fiscale, le loro relazioni finanziarie presso la banca sarebbero state sottoposte a restrizioni. Secondo l'autorità richiedente, alla luce di questi elementi, vi era un sospetto di evasione fiscale nei confronti di numerosi contribuenti italiani clienti della banca.

E. 1.2

Basandosi su quanto precede, l'autorità richiedente ha poi precisato che la propria richiesta riguardava "i contribuenti italiani [cosiddetti] 'Recalcitranti', cioè i contribuenti italiani i cui nomi sono sconosciuti e che sono identificabili attraverso i seguenti criteri nel periodo dal 23 febbraio 2015 al 31 dicembre 2016:

- a. è stato titolare di uno o più conti presso [la banca];
- b. il titolare del conto ha o ha avuto un indirizzo di domicilio o di residenza in Italia (sulla base della documentazione in possesso [della banca]);
- c. il titolare dell'attività finanziaria ha ricevuto una lettera [della banca] in cui è stata annunciata la chiusura forzata del conto/conti bancari salvo egli fornisca [alla banca] l'autorizzazione del modello 'Direttiva Risparmio UE per la Collaborazione Volontaria (Voluntary Disclosure)' o ogni altra prova del rispetto delle proprie obbligazioni fiscali relativamente a tale conto/conti;
- d. nonostante tale lettera, il titolare del conto non ha fornito [alla banca] prove sufficienti del rispetto degli obblighi fiscali".

In considerazione degli elementi a sua disposizione, l'autorità italiana ha dunque richiesto all'AFC:

"[...] tutte le informazioni in possesso [della banca] in merito ai conti detenuti presso l'istituto di credito, nel corso del periodo tra il 23 febbraio 2015 ed il 31 dicembre 2016, da soggetti residenti in Italia [cosiddetti] 'titolari recalcitranti di attività finanziarie' (recalcitrant account holders), in particolare [...]:

- a. informazioni anagrafiche dei 'recalcitrant account holders' (cognome, nome, data di nascita e ultimo indirizzo noto risultante dalla documentazione bancaria);
- b. numero identificativo del conto o dei conti detenuti presso [la banca];
- c. saldo al 28 febbraio 2015 e 31 dicembre 2016 di tutti i conti detenuti dai 'recalcitrant account holders' [...]"

E. 1.3

Il 29 marzo 2019, l'AFC ha esortato la D._____ a identificare tutte le persone interessate dalla domanda di assistenza amministrativa italiana sulla base dei criteri di ricerca suesposti, precisando che la richiesta riguardava unicamente i clienti che erano a conoscenza della summenzionata lettera della banca e che non avevano comprovato la loro conformità fiscale né prima né dopo averla ricevuta. Dopo aver domandato alcuni chiarimenti, la banca ha trasmesso all'AFC le informazioni richieste.

E. 1.4

Con decisione finale del 22 giugno 2020, l'AFC ha accolto la domanda raggruppata di assistenza amministrativa in materia fiscale formulata dall'autorità richiedente il 23 novembre 2018 relativamente a A._____, il quale nel periodo oggetto della domanda era titolare di un conto presso la D._____.

Il 22 luglio 2020, l'interessato ha interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale, opponendosi all'esecuzione della domanda in questione. Con sentenza del 1o settembre 2022, il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso.

E. 1.5

Il 6 ottobre 2022, A._____ ha inoltrato dinanzi al Tribunale federale un ricorso con cui domanda, protestate tasse, spese e ripetibili, l'annullamento della sentenza del Tribunale amministrativo federale del 1o settembre 2022 e quello della decisione finale dell'AFC del 22 giugno 2020.

Non è stato ordinato alcun atto istruttorio.

E. 2

Ai sensi dell'art. 83 lett. h LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni concernenti l'assistenza amministrativa internazionale, eccettuata l'assistenza amministrativa in materia fiscale. Secondo l' art. 84a LTF , in quest'ultimo campo, il ricorso è ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante ai sensi dell' art. 84 cpv. 2 LTF . Giusta quest'ultimo articolo, un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (su queste nozioni, cfr. DTF 139 II 404 consid. 1.3). Spetta al ricorrente dimostrare a sufficienza che la causa

adempie siffatte condizioni (art. 42 cpv. 2 LTF ; DTF 139 II 340 consid. 4), a meno che ciò non sia manifesto (sentenza 2C_77/2022 del 4 febbraio 2022 consid. 2).

Per quanto riguarda la presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 84a LTF), essa presuppone che la decisione impugnata sia determinante per la prassi. Ciò è segnatamente il caso quando le istanze precedenti sono confrontate a numerosi casi analoghi o quando è necessario risolvere una questione giuridica che si pone per la prima volta e che dà luogo a un'incertezza qualificata, la quale richiede in maniera impellente un chiarimento da parte del Tribunale federale (cfr. DTF 139 II 404 consid. 1.3; sentenza 2C_77/2022 del 4 febbraio 2022 consid. 2). Nel contesto dell' art. 84a LTF , la questione di diritto di importanza fondamentale deve riguardare l'ambito dell'assistenza amministrativa in materia fiscale, ovvero l'applicazione di norme (di diritto internazionale o interne) inerenti specificamente a tale ambito (sentenze 2C_936/2021 del 2 dicembre 2021 consid. 3; 2C_765/2021 del 12 ottobre 2021 consid. 3.1). Giova poi ricordare che compito del Tribunale federale non è pronunciarsi su questioni giuridiche astratte (cfr., in materia di assistenza amministrativa, DTF 142 II 161 consid. 3). Affinché il ricorso sia ammissibile ai sensi dell' art. 84a LTF , occorre dunque che la questione di diritto di importanza fondamentale invocata dal ricorrente sia determinante per l'esito del litigio, ciò che presuppone che essa si rapporti agli elementi fattuali e al ragionamento giuridico risultanti dalla sentenza impugnata (sentenze 2C_433/2022 del 1° giugno 2022 consid. 4; 2C_77/2022 del 4 febbraio 2022 consid. 2).

Per giurisprudenza, l'esistenza di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 2 LTF) dev'essere ammessa con riserbo. Il Tribunale federale dispone di un ampio potere d'apprezzamento al riguardo (DTF 145 IV 99 consid. 1.2). Solamente una violazione importante e sufficientemente credibile dei principi procedurali fondamentali, ivi compreso nella procedura svizzera (sentenze 2C_77/2022 del 4 febbraio 2022 consid. 2; 2C_936/2021 del 2 dicembre 2021 consid. 5), può far apparire il caso come particolarmente importante. Non è dunque sufficiente invocare delle violazioni dei diritti fondamentali di procedura per giustificare l'entrata in materia; solo una violazione importante, dettagliata a sufficienza e credibile permette di ritenere adempiuta la condizione posta dall' art. 84 cpv. 2 LTF (DTF 145 IV 99 consid. 1.5; sentenze 2C_433/2022 del 1° giugno 2022 consid. 4; 2C_936/2021 del 2 dicembre 2021 consid. 5).

E. 3

Il ricorrente sostiene che la presente causa concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 84a LTF) sotto tre diversi punti di vista.

E. 3.1

In primo luogo, l'insorgente s'interroga sulla portata del "principio della forza di res iudicata nell'ambito dell'assistenza amministrativa in materia fiscale" (ricorso, pag. 4). A mente dell'interessato, il metodo seguito dal Tribunale amministrativo federale nella sentenza impugnata, consistente nel riferirsi a un "caso pilota" per giudicare poi in concreto tutti i ricorsi interposti nell'ambito di una domanda raggruppata di assistenza amministrativa in materia fiscale, sarebbe problematico poiché incompleto, e occorrerebbe quindi "individuare un nuovo assetto procedurale con cui trattare le domande raggruppate" (ricorso, pag. 4 segg.). Tale "modalità di disbrigo [sarebbe] suscettibile di ripetersi in altri procedimenti futuri" e la questione della sua legittimità sarebbe quindi di importanza fondamentale (ricorso, pag. 5).

Il sistema messo in pratica dal Tribunale amministrativo federale nella sentenza impugnata, consistente nell'attendere la sentenza del Tribunale federale sul "caso pilota" (sentenza 2C_73/2021 del 27 dicembre 2021) relativo alla domanda raggruppata del 23 novembre 2018, per poi applicare i principi contenuti in tale sentenza al caso di specie, non è inerente in modo specifico all'ambito dell'assistenza amministrativa in materia fiscale. A prescindere dall'ammissibilità di questo modo di procedere (che appare comunque del tutto legittimo), come esposto poc'anzi (cfr. consid. 2), questa problematica non può dunque costituire una questione di diritto di importanza fondamentale ai sensi dell' art. 84a LTF (cfr. sentenza 2C_433/2022 del 1° giugno 2022 consid. 5.2).

E. 3.2

In secondo luogo, il ricorrente ritiene che sarebbe di importanza fondamentale la questione della legittimità di "una domanda raggruppata estera riferita a tutti i clienti di un determinato istituto che hanno ricevuto una comunicazione scritta dalla banca invitandoli a comprovare se abbiano, o meno, dichiarato fiscalmente i propri averi nel loro Paese di residenza", in particolare "nel quadro dei rapporti tra Svizzera e Italia" (ricorso, pag. 6 seg.).

La questione sollevata dall'insorgente è già stata esaminata nel dettaglio dal Tribunale federale nella sentenza di principio 2C_73/2021 del 27 dicembre 2021. La problematica non costituisce dunque una questione specifica che si pone per la prima volta e richiede in maniera impellente un chiarimento, ma essa rappresenta unicamente un caso di applicazione della giurisprudenza, sulla quale non occorre quindi ritornare sotto l'angolo dell' art. 84a LTF .

E. 3.3

Il ricorrente sembra infine prevalersi di una questione di diritto di importanza fondamentale in relazione al divieto delle "fishing expedition" (ricorso, pag. 5 segg.). La portata di tale divieto è tuttavia già stata analizzata a più riprese e in modo approfondito dal Tribunale federale (cfr., tra le tante, la sentenza 2C_73/2021 del 27 dicembre 2021 consid. 4). Pertanto, nell'ottica dell' art. 84a LTF , non si giustifica qui di ritornarvi.

E. 4

L'insorgente ritiene inoltre che il suo caso sia particolarmente importante ai sensi dell' art. 84 cpv. 2 LTF riferendosi a "lesioni procedurali gravi" (ricorso, pag. 7 seg. e pag. 12 segg.) e segnatamente a una violazione del suo diritto di essere sentito dovuta al rifiuto dell'AFC (avallato poi dal Tribunale amministrativo federale) di concedergli una (terza) proroga - motivata dall'emergenza Covid - del termine impartitogli per prendere posizione sulla domanda di assistenza amministrativa formulata dall'autorità italiana.

Nell'ottica dell' art. 84 cpv. 2 LTF , malgrado quanto afferma l'interessato, il presente caso non può essere considerato particolarmente importante ai sensi della giurisprudenza suesposta (cfr. consid. 2). Non vi sono infatti indizi di una violazione importante e sufficientemente credibile di un principio procedurale fondamentale in relazione al rifiuto di prolungare il termine summenzionato una terza volta. Il Tribunale amministrativo federale ha del resto constatato che il ricorrente, nei termini impartiti e prima dell'emanazione della decisione finale del 22 giugno 2020, ha potuto esprimersi compiutamente sui motivi per i quali si opponeva alla trasmissione di dati che lo riguardavano (cfr. sentenza impugnata, pag. 28 seg.). In siffatte circostanze, l'insorgente non si può prevalere di una violazione grave dei propri diritti fondamentali di procedura ai sensi dell' art. 84 cpv. 2 LTF .

E. 5

Alla luce di quanto precede, l'entrata in materia sulla base degli art. 84a e 84 cpv. 2 LTF va esclusa, ciò che porta a dichiarare inammissibile il gravame in quanto ricorso in materia di diritto pubblico, in applicazione degli art. 107 cpv. 3 e 109 cpv. 1 LTF. Quanto alla via del ricorso subsidiario in materia costituzionale, dato che la sentenza impugnata emana dal Tribunale amministrativo federale, essa non entra in considerazione (art. 113 a contrario LTF).

E. 6

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.